

Codice A1709C

D.D. 5 marzo 2021, n. 188

Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico venatoria "CASTELLO DI FAVAGROSSA". Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.



ATTO DD 188/A1709C/2021

DEL 05/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca

OGGETTO: Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda agri-turistico venatoria "CASTELLO DI FAVAGROSSA". Rinnovo della concessione e della zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Vista la D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii con la quale, tra l'altro, sono state definite le linee guida alle quali il concessionario deve attenersi in ordine all'istituzione, rinnovo, revoca, gestione delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia nelle aziende agri-turistiche-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 317 del 17.11.1998 con la quale si è approvata la

trasformazione dell'azienda faunistico-venatoria "Castello di Favagrossa" nell'Azienda agri-turistico venatoria omonima, pari ad ha 631, ubicata nel Comune di Oviglio e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria e il rilascio della concessione fino al 31.1.2003, a favore del Sig. PRIGIONE Bartolomeo.

Vista la determinazione dirigenziale n. 171 del 01.10.2001 con la quale, a seguito, di modifica territoriale, l'azienda agri-turistico-venatoria ha assunto una superficie di ha 581.46.71.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 15 del 27.01.2003 e n. 698 del 15.09.2008 con le quali è stata rinnovata la concessione fino al 31.01.2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 703 del 16.09.2008 con la quale si è istituita una zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Castello di Favagrossa", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 114.43.38, fino al 31.01.2015.

Vista la determinazione dirigenziale n. 683 del 06.08.2014 con la quale sono state rinnovate la concessione dell'Azienda agri-turistico-venatoria "Castello di Favagrossa" di complessivi ha 581.46.71, e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 114.43.38, fino al 31.01.2021.

Vista l'istanza pervenuta a mano in data 02.09.2020 e protocollata il 04.09.2020 al n. 19509/A1709C con la quale la Signor PRIGIONE Bartolomeo, concessionario dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria "Castello di Favagrossa" avente superficie complessiva pari ad ha 581.46.71, ubicata nel comune di Oviglio, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie e che inoltre, che venga rinnovata, contemporaneamente e per uguale periodo, la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor PRIGIONE Bartolomeo allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare della concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 683 del 06.08.2014;
- che il consorzio tra i proprietari e conduttori terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie fino al 31.12.2020 e per gli anni seguenti (art.9);
- che nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Verificato che lo Statuto del Consorzio per l'Azienda Agri-turistico Venatoria "Castello di Favagrossa", così come modificato dall'assemblea dei consorziati e registrato presso il notaio Busso di Alessandria in data 22.04.1997, al art. 9 recita *"Il Consorzio, retto dal presente Statuto, è costituito fino al 31 dicembre 2002 e sarà automaticamente rinnovato alla scadenza per il periodo di sei anni, si considererà automaticamente rinnovato per anni sei all'ulteriore scadenza e successivamente per ulteriori periodi di uguale durata, salvo disdetta, da parte di tanti proprietari o possessori consorziati che rappresentino oltre i 2/3 (due terzi) della superficie del territorio dell'azienda agri-turistico-venatoria."*

Attestato quindi che tale consorzio è rinnovato fino al 31.12.2026.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Dato atto che in data 02.03.2021 è stato effettuato il sopralluogo ispettivo da parte del funzionario incaricato dell'istruttoria.

Constatato che, a seguito del sopralluogo, in data 03.03.2021 sono state richieste integrazioni e che esse sono state evase con nota protocollata il 05.03.2021 al n. 5815/A1709C.

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il verbale del 05.03.2021 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AATV "Castello di Favagrossa" e della zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C da parte del Concessionario Signor PRIGIONE Bartolomeo fino al 31.01.2027 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. e dalla D.G.R. n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii.

Vista la D.G.R. del 18.10.2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Vista la LR 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

- Di rinnovare la concessione dell'Azienda Agri-Turistico Venatoria denominata "Castello di Favagrossa" avente superficie complessiva pari ad ha 581.46.71, ubicata nel comune di Oviglio, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore della Signor PRIGIONE Bartolomeo, fino al 31.01.2027.

- Di rinnovare la zona per addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'Azienda agri-turistico venatoria "Castello di Favagrossa", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle seguenti specie: fagiano, starna, quaglia, pernice rossa e germano reale, avente una superficie di ha 114.43.38, fino al 31.01.2027.

Il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AATV "Castello di Favagrossa" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nelle DD.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., e n. 13-25059 del 20 luglio 1998 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 317 del 17.11.1998, n. 171 del 01.10.2001, n. 15 del 27.01.2003, n. 698 del 15.09.2008, n. 703 del 16.09.2008 e n. 683 del 06.08.2014.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'

naturali in agricoltura, caccia e pesca)
Firmato digitalmente da Paolo Cumino